

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INNAMORATO e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1987

Istituzione della cattedra di metodologia e didattica negli istituti e nelle scuole magistrali

ONOREVOLI SENATORI. – Il grado di elaborazione della cultura, cui è pervenuta la nostra epoca, pone con sempre maggiore insistenza la necessità di un'adeguata formazione del docente. Gli studi più attuali sulla complessità del fenomeno educativo postulano la creazione, a vari livelli, di curricoli formativi nei quali l'aspirante all'insegnamento possa acquisire, oltre che una preparazione teorica fondata sulle scienze dell'educazione, anche un'appropriata competenza di natura professionale.

Se è vero che le funzioni di un docente, oggi, identificano soprattutto specifiche capacità d'interagire con gli alunni e con gli altri operatori scolastici nella realizzazione di un progetto educativo le cui finalità sono centrate sui bisogni di apprendimento e di sviluppo di

una comunità, risulta di fondamentale importanza creare le strutture formative più idonee ad assicurare l'acquisizione di quelle capacità.

La nostra scuola superiore, nonostante le difficoltà in cui si dibatte a causa della mancata attuazione di una riforma, possiede negli istituti e nelle scuole magistrali delle figure professionali che possono certamente garantire una preparazione di primo livello all'aspirante maestro di scuola materna o elementare. L'efficacia della loro funzione, però, risulta pesantemente condizionata da un insieme di norme che, oltre ad essere anacronistiche e contraddittorie, sono fonte di notevoli difficoltà nell'organizzazione scolastica e di continui ricorsi contro l'amministrazione.

Le circolari del Ministero della pubblica istruzione che si sono susseguite nel tempo, con lo scopo di regolamentare il problema delle nomine alle attività di tirocinio nelle scuole magistrali, hanno non soltanto liquidato quanto di meglio è stato elaborato dalla moderna cultura pedagogica, ma hanno anche sconvolto l'orario di lavoro dei docenti interessati e reso particolarmente precaria la loro condizione professionale.

L'insegnante di tirocinio dell'istituto magistrale, invece, pur avendo una relativa stabilità che gli deriva da una nomina di durata quinquennale, si ritrova senz'alcuna identità professionale, non potendo attribuire un voto autonomo al profitto degli alunni ed essendo, in pratica, privo della libertà d'insegnamento, costretto com'è ad essere sempre affiancato da un professore di filosofia.

Il presente disegno di legge, pertanto, vuole conseguire non solo lo scopo di assicurare a una categoria di operatori scolastici una precisa collocazione professionale nell'ambito della scuola superiore, ma si propone anche di garantire ai futuri maestri delle scuole materne ed elementari le condizioni più favorevoli per l'acquisizione di una formazione pedagogico-didattica, il cui completamento dovrà poi avvenire nell'università.

Se si tiene presente che già nel 1973, con la legge di delega 30 luglio n. 477, si auspicava la rivalutazione della «posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni

culturali e professionali già in atto», si può facilmente constatare come siamo notevolmente in ritardo nell'attribuire il dovuto riconoscimento ad una categoria risultata fino ad oggi completamente dimenticata.

Un'ultima considerazione occorre fare in relazione alla cattedra di metodologia e didattica di cui si propone l'istituzione.

L'inserimento nei ruoli della scuola superiore dei docenti di tirocinio attualmente «comandati» negli istituti e nelle scuole magistrali, anziché un aggravio economico per lo Stato, comporterebbe addirittura un autentico recupero in termini di spesa. Mentre, infatti, il problema di un ulteriore stanziamento di bilancio non sussiste per gli insegnanti di tirocinio, che già occupano una cattedra in piena autonomia nella scuola magistrale, la sistemazione dei corrispondenti colleghi dell'istituto magistrale cattedra di metodologia e didattica si risolverebbe in un recupero di ben sei ore per ciascuno dei tre professori di filosofia che, attualmente, per lo stesso lavoro affiancano il docente di esercitazioni didattiche.

Il recupero in termini economici e su scala nazionale rappresenta, a nostro avviso, l'ulteriore conferma della bontà della seguente proposta.

Il presente disegno di legge dà certezza a una categoria di docenti e definisce ambito e dignità alla disciplina dell'attività di tirocinio, fattore determinante all'acquisizione della professionalità dei futuri insegnanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dell'anno scolastico 1988-1989 le attività di tirocinio didattico negli istituti e nelle scuole magistrali statali sono soppresse. In loro vece è istituita la cattedra di metodologia e didattica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a istituire le corrispondenti classi di concorso e di abilitazione.

Art. 2.

1. Hanno titolo ad accedere alla cattedra di cui all'articolo 1, mediante concorso, gli insegnanti di scuola materna ed elementare che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo e siano forniti della laurea in pedagogia e della relativa abilitazione.

Art. 3.

1. Nella prima applicazione della presente legge, tutti i docenti di scuola materna ed elementare, comandati per le attività di tirocinio didattico e regolarmente in servizio, sono inseriti nel ruolo del personale insegnante degli istituti e delle scuole magistrali, quali titolari della nuova cattedra, purchè in possesso della laurea indicata all'articolo 2, o del diploma di vigilanza, e in servizio da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Gli insegnanti di scuola materna ed elementare, già comandati per almeno due anni presso gli istituti e le scuole magistrali e ritornati ad occupare i posti di provenienza o passati ad esercitare altre funzioni scolastiche,

possono optare per la cattedra di metodologia e didattica sempre che siano muniti della laurea in pedagogia, o del diploma di vigilanza scolastica.

Art. 5.

1. Tutto il servizio, comunque prestato nelle scuole materne o elementari dal personale inserito nel ruolo ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuto ai fini giuridici ed economici all'atto dell'inquadramento.

Art. 6.

1. Cessano, con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213.